



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili – Udiienza pubblica del 17 novembre 2020

Causa n. 1, Ricorso R.G. 14642/16; Rel. Cons. Aldo Carrato

Ricorrente:

Controricorrenti:

Memoria recante le conclusioni scritte del P.M.

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

osserva:

1. La finalità dell'intervento del P.M. nel giudizio civile di legittimità consente di rinviare agli atti di causa per l'analitica descrizione della vicenda processuale e dei motivi del ricorso e di focalizzare l'attenzione sulle questioni di rilevanza nomofilattica.

2. In primo grado gli attuali controricorrenti convenivano in giudizio il
proponendo: domanda di risoluzione della donazione modale (art. 793, quarto comma, c.c.) di un fondo e di condanna al rilascio del bene; domanda di condanna del al
risarcimento dei danni per l'occupazione del fondo.

L'adito Tribunale, con sentenza del 27 giugno 2007, n. 656, accoglieva le domande di risoluzione della donazione e di condanna del convenuto al rilascio del bene donato; il dispositivo era così formulato: il Tribunale «non definitivamente pronunciando, dichiara risolta la donazione [...]; dichiara tenuto e condanna il ' al rilascio dell'immobile [...]; condanna il a rifondere agli attori le spese di lite [...]. Ordina la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza».

formulava riserva di gravame di detta pronuncia, che poi impugnava unitamente alla successiva sentenza del Tribunale (del 15 marzo 2010, n. 316) che aveva deciso l'ulteriore domanda (di risarcimento dei danni), accogliendola.

La Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la prima di dette sentenze, perché tardivo, affermando che la pronuncia di liquidazione delle spese di lite «implica che la sentenza debba considerarsi definitiva, con conseguente inapplicabilità della disciplina sull'impugnazione differita e quindi inefficacia della riserva di appello», non rilevando, in contrario, «la mancanza di un provvedimento formale di separazione, che deve ritenersi implicito nella statuizione di liquidazione delle spese».

3. La causa è stata rimessa alle S.U. sulla questione di massima, di particolare importanza, prospettata dalla II Sezione civile, avente ad oggetto i criteri di identificazione della sentenza (se definitiva o non definitiva), ai fini dell'applicabilità dell'istituto della riserva di impugnazione (art. 340 c.p.c.) nella fattispecie di seguito descritta. La questione, come ricorda l'ordinanza interlocutoria, è stata decisa, in linea generale, da tre arresti delle S.U. (S.U. n. 1577 del 1990; n. 711 del 1999; n. 9441 del 2011).

Con una prima sentenza le S.U. hanno composto il contrasto esistente sulla questione, enunciando principi ribaditi dalla seconda (dopo che alcune pronunce¹ li avevano messi in discussione) e confermati dalla terza anche con riguardo al caso della «sentenza parziale» che declina la giurisdizione, benché «non accompagnata da un provvedimento di separazione né da una pronuncia sulle spese».

I principi enunciati dalle S.U. possono essere così sintetizzati:

x/ la distinzione in esame va operata sulla scorta di un «criterio formale»; quindi, la sentenza deve ritenersi non definitiva, se il giudice ha deciso una o più delle domande proposte senza esercitare il potere di separazione delle cause (S.U. n. 1577 del 1990²; n. 711 del 1999³); è

¹ In realtà, soltanto due (Cass. n. 7225 del 1992 e n. 5703 del 1993), avendo altresì la dottrina dimostrato che, per altre pronunce, il preteso contrasto era frutto di una massimazione che aveva «tradito il reale significato» delle pronunce, in quanto la seconda metà degli anni '90 «ha fatto da proscenio ad un vero e proprio monologo dell'opposto filone formalista» inaugurato da S.U. n. 1577 del 1990.

² E ciò, esplicita S.U. n. 1577 del 1990, privilegiando ai fini della «individuazione della sentenza non definitiva» esclusivamente il dato (negativo) che il giudice nel decidere, in caso di cumulo di domande, soltanto una o più delle domande, non ha esercitato il potere di separazione.

³ Analogamente, S.U. n. 711 del 1999: «nell'individuazione della sentenza "non definitiva" va privilegiato esclusivamente il dato (negativo) del mancato esercizio da parte del giudice, nel decidere, in caso di cumulo di domande, soltanto una o alcune delle domande, del potere di separazione, dovendosi invece ravvisare sentenza "definitiva" qualora tale potere sia stato esercitato, così ricollegandosi la qualificazione della sentenza



invece definitiva, qualora il giudice abbia disposto detta separazione, rilevando, a detto fine, esclusivamente l'esistenza del provvedimento di separazione delle cause, con la conseguenza che la sentenza è definitiva anche se lo stesso sia stato illegittimamente pronunciato (S.U. n. 1577 del 1990⁴; n. 711 del 1999⁵);

x.1/ il provvedimento di separazione delle cause non richiede «l'adozione di formule sacramentali» e, nel caso in cui sia stato pronunciato, la sentenza deve ritenersi definitiva anche se il giudice, «nel decidere una o più delle domande accumulate, [...] non abbia provveduto sulle spese» (S.U. n. 1577 del 1990; n. 711 del 1999⁶);

x.2/ diversamente invece, hanno affermato le S.U. – accogliendo la versione meno rigorosa del c.d. criterio formale –, «quando la pronuncia sulle spese in relazione alla domanda decisa, sia stata emessa», ciò implica che il giudice ha provveduto, «sia pure implicitamente, alla separazione delle cause» (S.U. n. 1577 del 1990⁷) e in tal caso «la sentenza va considerata come definitiva» (S.U. n. 711 del 1999⁸; S.U. n. 9441 del 2011⁹).

4. L'ordinanza interlocutoria esplicita «di dover prestare adesione all'approccio formale alla risoluzione del problema» offerto da detto orientamento, al quale hanno dato continuità successive sentenze (Cass. n. 28467 del 2013; n. 16829 del 2016). Nondimeno, ritiene che «la

come "definitiva" esclusivamente ad un criterio formale, e cioè alla presenza di un provvedimento di separazione»

⁴ Poiché a «tal fine rileva la esistenza e non la legittimità di tale provvedimento» e, conseguentemente, neppure «potrebbe essere contestata la natura definitiva della sentenza adducendo che il giudice ha illegittimamente esercitato il potere di separazione in una ipotesi in cui le domande non erano processualmente separabili».

⁵ Analogamente, per S.U. n. 711 del 1999, «non rileva che la separazione sia stata disposta (erroneamente) in casi in cui è prevista per legge la trattazione unitaria del processo davanti allo stesso giudice in deroga alle norme sulla competenza (come nelle ipotesi di connessione per accessorialità, garanzia, pregiudizialità), poiché, ai fini della qualificazione della sentenza come definitiva, deve aversi riguardo solo all'esistenza e non anche alla legittimità del provvedimento di separazione».

⁶ S.U. n. 711 del 1999 parimenti afferma: «va privilegiata la tesi della separazione espressa, pur non richiedendosi l'adozione di formule sacramentali; consegue che non assume rilievo la circostanza che il giudice, nel provvedere su alcuna soltanto delle domande cumulate, non abbia provveduto sulle spese».

⁷ Tanto perché, esplicita la sentenza, «in quanto la condanna sulle spese della parte soccombente è contenuta nel provvedimento decisorio che definisce e cioè conclude, per quella fase, il procedimento pendente davanti a lui».

⁸ «Poiché in tal modo il giudice non solo adempie all'obbligo imposto dall'art. 91 c.p.c., ma provvede, sia pure implicitamente, alla separazione delle cause, in quanto la condanna alle spese della parte soccombente è contenuta nel provvedimento decisorio che definisce e cioè conclude, per quella fase, il procedimento pendente davanti a lui».

⁹ Quest'ultima è negli stessi termini, in quanto afferma: «ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause; omessa statuizione sulle spese)» si è «effettivamente in presenza - qualunque ne sia il contenuto - di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione», evidenziando in tal modo che la pronuncia sulle spese è condizione necessaria e sufficiente per qualificare la sentenza come definitiva.



decisione in ordine alle spese ovvero la separazione della cause appaiono effettivamente risolutive [...] nei soli casi in cui risulti [...] mancante una formale qualificazione da parte dello stesso giudice».

Residuerrebbe, infatti, un dubbio qualora, come nel caso in esame, sussista uno dei richiamati indici di definitività della sentenza - in particolare, quello della pronuncia sulle spese -, ma a questo si contrapponga, nel dispositivo, «una espressa qualificazione» di segno contrario. Secondo l'ordinanza, il contrasto potrebbe essere risolto in base al principio di apparenza (assunto come consolidato e che dichiaratamente l'ordinanza «non [...] intende rimettere in discussione»), in virtù del quale, per stabilire quale sia l'impugnazione proponibile, occorre avere riguardo alla qualificazione del provvedimento data dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza.

5. Tale sintesi rende certo che non occorre occuparsi delle preliminari questioni concernenti il criterio generale di distinzione tra sentenza definitiva e non definitiva ed i casi nei quali può essere pronunciata la seconda. Entrambe sono sottese al quesito posto dall'ordinanza interlocutoria, ma non vengono in rilievo, dato che né questa né il ricorso pongono in discussione le soluzioni alle stesse offerte dal richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i cui principi vanno dunque ribaditi, senza che sia necessario riesaminarli.

L'unica questione da decidere – precisamente delimitata dall'ordinanza – richiede di dare risposta esclusivamente al seguente quesito: *«qual è la regola da applicare per stabilire, ai fini dell'impugnazione, la natura (definitiva o non definitiva) della sentenza, nel caso in cui sia stata pronunciata condanna alle spese di lite, ma la stessa contenga la qualificazione come non definitiva?»*.

6. Per decidere detta questione, occorre muovere dai principi sopra richiamati (nel § 3), da assumere come *ius receptum*, secondo cui la natura della sentenza va stabilita sulla scorta del criterio c.d. formale.

Pregnante importanza rivestono le ragioni della scelta di tale criterio, espressamente indicate nella circostanza che esso, «respinge[ndo] qualsiasi riferimento al contenuto della pronuncia e alla sua autonomia o meno rispetto a quanto si è rimesso all'ulteriore corso del giudizio» (S.U. n. 1577 del 1990), sconsiglia le incertezze insite nel criterio c.d. sostanziale. Quest'ultimo «non è [infatti] agevole e può condurre [...] a conclusioni incerte, esponendo la parte soccombente, le cui esigenze di tutela assumono nella materia preminente rilievo [...], al rischio di perdere il diritto di impugnare» (S.U. n. 711 del 1999).



Il criterio c.d. formale soddisfa appieno l'esigenza, di indubbio spessore garantistico, di offrire alla parte un parametro certo ed univoco, fondato su elementi sicuri, obiettivi ed indiscutibili, in grado di evitare di esporre la parte «al rischio di perdere il diritto di impugnare, per avere inefficacemente proposto la riserva, in relazione ad una sentenza ritenuta non definitiva e qualificata invece come definitiva dal giudice del gravame» (S.U. n. 711 del 1999). Esso assicura dunque «assoluta chiarezza», poiché «fonda l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause; omessa statuizione sulle spese), si sia effettivamente in presenza - qualunque ne sia il contenuto - di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione» (S.U. n. 9441 del 2011).

In definitiva, il criterio ha il pregio della certezza, in quanto si affida ad elementi obbiettivi e facilmente accertabili, e cioè al dato negativo della mancanza del provvedimento di separazione, ovvero al dato positivo dell'esistenza di un provvedimento espresso di separazione, da ritenersi esistente anche qualora sia stata pronunciata la condanna alle spese di lite (S.U. n. 711 del 1999).

7. La soluzione così offerta alla questione può apparire, per alcuni profili, criticabile (e lo è stata), perché prescinde da una compiuta soluzione dei problemi di coordinamento posti dalle norme che disciplinano i casi di ammissibilità della sentenza non definitiva. Inoltre, conduce a trattare la sentenza come definitiva o non definitiva avendo esclusivo riguardo a determinati indici formali ed a considerarla non definitiva anche qualora sia stata resa in mancanza dei relativi presupposti, al punto da costringere, ad esempio, il litisconsorte che abbia visto respinta od accolta l'unica domanda contro di lui proposta, ad attendere per interporre impugnazione, benché sia ormai del tutto estraneo al processo che prosegue.

Nondimeno, come autorevolmente è stato osservato, deve «salutarsi con plauso la ribadita univocità di orientamento» che, può aggiungersi, assicura certezza e facilità di applicazione che nella materia processuale (ma non solo) costituiscono fondamentale presidio dell'eguaglianza e della effettività di tutela. La costruzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato altresì sottolineato, appunto per questo appare «certamente cara ai pratici, che ne restano confortati nelle ovvie e legittime esigenze di certezza del regime giuridico del provvedimento pronunciato». La parte infatti può (ma anche deve) fare affidamento su un orientamento consolidato (del quale neppure l'ordinanza interlocutoria dubita) che gli permette agevolmente di qualificare la sentenza come definitiva in presenza degli indici dianzi indicati.

8. Il criterio c.d. formale costituisce espressione ed applicazione del principio, pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dell'apparenza e dell'affidabilità. Siffatto più



generale principio ha permesso di superare talune contraddizioni derivanti da quello ulteriore, antico e parimenti consolidato, della prevalenza della sostanza sulla forma, riassuntivo della regola secondo cui, per stabilire il mezzo di impugnazione proponibile, non rileva la forma del provvedimento, bensì quella che avrebbe dovuto rivestire, se il giudice non avesse errato nello sceglierla (tra le tante, S.U. n. 8949 del 2007; Cass. n. 7041 del 2013; n. 4245 del 2010; n. 16471 del 2009; n. 10946 del 2004).

Per il principio dell'apparenza e dell'affidabilità la regola di identificazione dei rimedi impugnatori, al fine di scongiurare situazioni di incertezza, impone infatti di avere riguardo alla qualificazione data dal giudice all'azione, alla controversia ed alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza (sindacabile soltanto dal giudice dell'impugnazione) e dalla qualificazione offerta dalla parte (per tutte, S.U. n. 390 del 2011; n. 8949 del 2007; n. 182 del 1999; Cass. n. 7152 del 2010; n. 16138 del 2018; n. 623 del 2015).

Il principio riposa su una *ratio* garantistica, che ha condotto a ritenere «preferibili le [...] esigenze di certezza dei rimedi impugnatori e di affidamento, rispetto a quelle, sostanziali e contenutistiche». L'applicazione dello stesso «comporta, necessariamente, un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione *ad hoc*: ed in quest'ultimo caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento» (S.U. n. 390 del 2011; Cass. n. 3672 del 2012). Non è dunque sufficiente la sola circostanza che il provvedimento rivesta una determinata forma e/o contenga indicazioni pure astrattamente rilevanti in tal senso; il principio dell'apparenza richiede infatti di accertare se davvero sussista una precisa qualificazione del provvedimento da parte del giudice e se questa sia frutto di una consapevole scelta (ancorché implicita ed erronea).

9. Per dette considerazioni, non sussistono anzitutto ragioni per rimeditare il criterio c.d. formale. Gli argomenti e le finalità che lo fondano e la constatazione che costituisce attuazione del principio dell'apparenza ed affidabilità consentono inoltre di dare soluzione al quesito in esame, che pone un problema di carattere eminentemente applicativo di principi già enunciati dalla Corte.

Le esigenze garantistiche, di chiarezza e di certezza, sottese al criterio c.d. formale, la precisa enunciazione datane e le ragioni alla base del più generale principio dell'apparenza conducono infatti ad affermare che, in presenza dell'indice di non definitività costituito dalla

pronuncia del provvedimento espresso di separazione delle cause, non possono mai venire in rilievo ulteriori, diversi, indici con esso in contrasto. Tale provvedimento – esatto o errato che sia non interessa (come rimarcato dalle richiamate sentenze delle S.U.) – costituisce ed esprime infatti una precisa e non contrastabile scelta nel senso della definitività della sentenza che decide la causa separata. Dunque, quando sussiste detto indice, resta esclusa la possibilità, ai fini qui d'interesse, di avere riguardo ad altri e diversi elementi, allo scopo di ritenere la sentenza non definitiva.

Diversamente, l'indice costituito dalla pronuncia sulle spese di lite potrebbe non avere detta valenza univocamente espressiva e dirimente in ordine al carattere della definitività, e ciò può accadere nel caso in cui sia l'unico esistente dei due rilevanti secondo il criterio c.d. formale. La pronuncia sulle spese di lite, in difetto dell'ordinanza di separazione delle cause, tenuto conto che la stessa soltanto implicitamente contiene e dispone detta separazione, potrebbe infatti, in concreto, risultare equivoca e frutto di mero errore proprio nel caso prospettato dall'ordinanza interlocutoria.

La regola da enunciare è dunque anzitutto che un contrasto di indici può sussistere soltanto qualora dei due elaborati dal c.d. criterio formale l'unico esistente sia quello della pronuncia sulle spese di lite. Inoltre, affinché sussista un contrasto rilevante ai fini qui in esame, occorre che all'indice della pronuncia sulle spese si contrapponga una contraria qualificazione della sentenza come non definitiva, sempre che si accerti che questa non consiste in una generica indicazione, ma è frutto di un'espressa, univoca e precisa, configurazione, conseguente ad una effettiva e ponderata scelta. L'identificazione così operata dei presupposti di un contrasto rilevante è necessaria e sufficiente a scongiurare ogni rischio di vanificazione del criterio c.d. formale, che ha il pregio di avere realizzato una soluzione ragionevole e rispettosa dei diritti delle parti.

Ritenuto ipotizzabile in detta limitata ipotesi un contrasto potenzialmente rilevante, la logica garantistica sottesa al principio generale (dell'apparenza) ed quello che ne costituisce specificazione (il criterio c.d. formale) conduce ad affermare che va risolto, privilegiando l'autoqualificazione, sempre che si accerti che la stessa soddisfa i rigorosi criteri dianzi sintetizzati.

10. In applicazione di detti principi, va escluso che nella fattispecie in esame esista un reale contrasto degli indici di qualificazione della sentenza, poiché questo non può ritenersi integrato dalla discordanza rilevata dall'ordinanza interlocutoria; comunque, qualora fosse

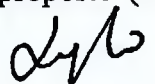


ritenuto prefigurabile, deve essere composto affermando la prevalenza dell'indice costituito dalla pronuncia sulle spese di lite.

Nella specie, è certo che esiste uno degli indici della definitività rilevanti in base al criterio c.d. formale; il Tribunale ha infatti deciso (ed accolto) le domande di risoluzione della donazione e di condanna al rilascio del bene, pronunciando altresì la «condanna» del convenuto «a rifondere agli attori le spese di lite». In tal modo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha provveduto, sia pure implicitamente, alla separazione delle cause e tanto è sufficiente ad imporre, per ciò solo, la qualificazione della sentenza come definitiva.

Detto indice, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (in particolare, con il primo motivo), non può infatti ritenersi contrastato da una difforme autoqualificazione della pronuncia come non definitiva. L'autoqualificazione anzitutto può (e deve) essere desunta esclusivamente dalla sentenza della cui definitività si controverte, non dalla successiva pronuncia che ha deciso la causa separata (come ritenuto dalla Corte di appello, con affermazione peraltro meramente concorrente, che non influisce sulla correttezza della statuizione, fondata sull'esatta applicazione del criterio c.d. formale) e neppure – come sostiene invece il ricorrente – dalla mancanza di osservazioni da parte del Tribunale in ordine alla formulata riserva di appello. Il giudizio sull'ammissibilità, ritualità e validità della stessa spetta infatti esclusivamente al giudice del gravame; quindi, il silenzio su di essa da parte del giudice di primo grado non costituisce una sorta di interpretazione autentica *ex post* in ordine al carattere della pronuncia.

Nel caso in esame, la lettura della sentenza rende certo che questa manca di un'espressa e formale autoqualificazione come «non definitiva», che non si rinviene nell'epigrafe (come invece pure spesso si riscontra nella prassi) e neppure nella parte narrativa e nella motivazione. L'autoqualificazione come sentenza non definitiva, in presenza della pronuncia di condanna alle spese, non può essere affidata al solo inciso «non definitivamente pronunciando» che costituisce l'*incipit* del dispositivo, poiché così come riportato, alla luce della rilevata esistenza di contrari elementi nella restante parte della pronuncia, appare meramente descrittivo della circostanza che delle domande cumulate non tutte erano state decise e in nessun modo può assurgere a sintomo di una meditata scelta del senso della non definitività, tale da prevalere sull'indice che, secondo il criterio c.d. formale, dà certezza della definitività, ancora più perché la pronuncia alle spese può e deve essere contenuta soltanto nella sentenza connotata da detto carattere. Peraltro, tale conclusione è ulteriormente confortata dalla constatazione che la separazione delle cause era ammissibile anche secondo il criterio sostanziale, tenuto conto delle domande proposte (di



condanna alla risoluzione della donazione e di rilascio del bene e di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione) e di quelle decise (le prime due da ultimo indicate).

11. Escluso il contrasto degli indici di qualificazione della sentenza e, comunque, ritenuto prevalente e dirimente quello costituito dalla pronuncia sulle spese di lite, ne consegue l'infondatezza del primo motivo del ricorso. Andrebbe, tuttavia, precisata e corretta la motivazione dell'impugnata pronuncia (*ex art. 384, u.c., c.p.c.*), specificando che, al fine dell'esistenza di detto contrasto e della risoluzione dello stesso, non rilevano le considerazioni svolte nella successiva sentenza che ha deciso la causa separata ed il silenzio del giudice di primo grado sulla riserva di impugnazione.

12. Ritenuta incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la prima sentenza (che si è detto 'definitiva'), è conseguentemente corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui si era formato il giudicato sulla questione di giurisdizione, contestata con il secondo ed il terzo motivo che non appaiono dunque meritevoli di accoglimento. Al riguardo, è sufficiente osservare che, quando il giudice di primo grado pronuncia nel merito, attribuendo o negando il bene della vita (come accaduto con la 'prima' sentenza), egli in tal modo afferma, implicitamente, la propria giurisdizione e, quindi, se le parti non abbiano contestato la relativa sentenza sotto detto profilo non possono più contestare la giurisdizione. Il passaggio in giudicato di una pronuncia recante statuizioni sul merito della pretesa riferita ad un determinato rapporto estende, inoltre, i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un'esplicita declaratoria in tal senso, che non può essere più contestata nella successiva controversia fondata sul medesimo rapporto (S.U. n. 22745 del 2014; n. 29531 del 2008; n. 26620 del 2007).

L'incensurabilità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso la prima sentenza rende chiaro che anche sulle questioni concernenti la legittimazione alla domanda di risoluzione, i presupposti della stessa – sollevate con il quarto ed il sesto motivo – e la prescrizione del diritto alla risoluzione – posta dal quinto motivo –, siccome tutte decise da detta pronuncia, si era formato il giudicato e, quindi, le stesse non potevano costituire oggetto di riesame, con conseguente infondatezza di detti motivi.

13. Il settimo motivo, che denuncia «violazione di legge in relazione all'art. 342 cpc-mancata pronuncia sui fatti prospettati dall'appellante», in relazione al capo della sentenza che ha deciso l'appello avverso la seconda sentenza di primo grado, appare in parte infondato, in parte inammissibile.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale: «in violazione dell'art. 342 c.p.c.», avrebbe «erroneamente ritenuto insussistenti elementi di critica alla decisione [...] di I grado»; inoltre, avrebbe «respinto le difese del Comune sul *quantum* troppo sbrigativamente»; infine, avrebbe erroneamente riconosciuto, in accoglimento dell'appello incidentale, «una somma maggiore di quella pur generosamente liquidata in primo grado».

Per evidenziare l'infondatezza della prima doglianza, è sufficiente osservare che la lettura della sentenza (in particolare, della pg. 6) permette di accertare che la Corte d'appello ha esaminato nel merito le censure concernenti la quantificazione del danno, affermando che il motivo di appello con il quale erano state proposte, per gli argomenti esposti, «*appare palesemente infondato*, se non addirittura inammissibile». Il motivo è stato dunque esaminato e deciso nel merito dalla pronuncia che, con argomentazione ulteriore – peraltro, neppure concorrente, ma in realtà subordinata e finanche meramente ipotetica (tale è il senso del “*se non*”), così da non costituire *ratio decidendi* –, si è limitata ad evidenziare che l'infondatezza era sì palese da poterlo far prefigurare «addirittura inammissibile».

La seconda e la terza doglianza sono invece inammissibili, in quanto consistono in una richiesta di riesame dell'apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risolvendosi peraltro in un'assertiva e generica deduzione di erroneità dello stesso.

14. Restano, infine, da esaminare le ulteriori questioni sollevate dall'ordinanza interlocutoria secondo cui, deciso il quesito sopra esaminato, sussisterebbe «*anche l'opportunità*» di «valutare se debba adottarsi una soluzione in parte dissonante» rispetto al criterio formale «*nella specifica materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni*».

In sintesi, l'ordinanza sottopone alle S.U. l'opportunità di stabilire:

se «nel giudizio di scioglimento delle comunioni, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte»;

se possa attribuirsi «alla pronuncia che approva il progetto e rinvia per le sole operazioni di estrazione a sorte dei lotti, natura non definitiva, dando rilievo ad indici di carattere formale», prospettando ragioni ed incongruenze delle differenti soluzioni ipotizzabili.

Ad avviso dell'Ufficio della Procura Generale, non sussistono i presupposti dell'esame e della decisione di tale ulteriore questione ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., e ciò per gli argomenti di recente esposti in un caso omologo, che vanno reiterati e riprodotti anche perchè alla data del deposito delle presenti conclusioni non risulta ancora decisa la causa in cui sono stati

prospettati alle S.U. (il riferimento è alla causa RG 19801/15, chiamata all'udienza del 6 ottobre 2010).

Occorre quindi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità di detta disposizione esige che il ricorso sia dichiarato inammissibile (anche qualora la questione venga in rilievo in relazione ad un singolo motivo dichiarato tale, S.U. n. 16601 del 2017), presupposto questo che nella specie non sembra sussistere. Per pronunciare il principio di diritto ai sensi della richiamata disposizione, occorre, inoltre, che la soluzione della questione sia riferibile alla specificità del singolo caso della vita venuto all'esame del giudice del merito (S.U. n. 1946 del 2017; Cass. n. 12564 del 2018). Condizione della pronunciabilità, in via eccezionale, di una regola di giudizio non influente nella concreta vicenda processuale ed espressa quale criterio di decisione di casi analoghi è dunque l'esistenza di un indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta, e cioè occorre che la questione investa le ragioni di merito o processuali oggetto del giudizio di legittimità (S.U. n. 15482 del 2017), così evidenziandosi l'imprescindibilità del requisito della rilevanza della stessa.

Nella specie, tale requisito non sussiste.

Il giudizio di merito ha ad oggetto le domande di risoluzione di una donazione *ex art. 793*, quarto comma, c.c., di condanna al rilascio del bene donato e di risarcimento dei danni per l'occupazione dello stesso; in nessun modo e punto viene in questione la disciplina concernente, come precisa la stessa ordinanza interlocutoria, la «*specificata materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni*». Non sembra dunque controvertibile che debba essere esclusa la rilevanza della questione concernente i criteri di identificazione della sentenza (come definitiva o non definitiva) nel giudizio di scioglimento della comunione, poiché manca l'imprescindibile momento di collegamento con il presente giudizio e, benché presenti profili di interesse, appare evidentemente astratta ed in nessun modo a questa correlata, nei termini sopra precisati.

Per questi motivi

chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Roma, 5 novembre 2020

per il Procuratore Generale

Luigi Salvato, Procuratore Generale Aggiunto



Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, li **- 5 NOV 2020**

L'Assistente Giudiziario
Vincenza Coco

